



# COMUNE DI PALERMO

Gabinetto del Sindaco  
Capo di Gabinetto

∞∞∞∞

Palazzo Galletti – Piazza Marina, 46 Palermo Tel. 091/7406316 – fax 091/7406320

E-mail: [capogabinettosindaco@comune.palermo.it](mailto:capogabinettosindaco@comune.palermo.it)  
[gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it](mailto:gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it)

Prot. N. 249597 del 19/04/2020

Via Mail

Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Comandante della P.M.  
Al Sig. Capo Area della Pianificazione Urbanistica  
Al Sig. Dirigente Servizio Protezione Civile  
Al Sig. Dirigente Servizio Controllo A. G. delle Società Partecipate

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. Assessori  
Ai Sigg. Dirigenti  
All'Avvocatura Comunale  
A tutti gli Uffici e Servizi

LORO SEDI

---

**OGGETTO: Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente Regione Sicilia nrr. 13,14,15,16 e 17 – - D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 – Decreto Ministro Sviluppo economico 25 marzo 2020 - DPCM 28 marzo 2020 - Ordinanza del Ministro della Salute 28 marzo 2020 - DPCM 01 aprile 2020 – D.L. 08 aprile 2020 nr. 23 - DPCM 10 aprile 2020 – Decreto nr. 153 del 12.04.2020 del Ministero dei Trasporti - Circolare nr. 2 Ministro della P.A. – Circolare Ministero degli interni nr. 15350/117(2)/UffIII-Prot. Civ di prot. del 26 marzo 2020 e nr. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. di prot. del 14 Aprile 2020 - Disposizioni interne nr. 6 -**

---

Com'è noto il Governo Nazionale, in considerazione del notevole numero di contagi da virus COVID-19 e il trend in aumento dei decessi, ha emanato innumerevoli provvedimenti contenenti misure restrittive che hanno e continuano ad incidere sulle libertà di circolazione, di riunione, di culto, di attività politica, sindacale, culturale e di impresa, dei cittadini.

Il legislatore nell'introdurre il D.L. nr. 19 del 25 marzo 2020 ha sentito l'esigenza di razionalizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia, il procedimento e gli strumenti giuridici di loro applicazione, anche in funzione dei rapporti Stato-Regioni, e le sanzioni applicabili.<sup>1</sup>

Innanzitutto le misure di contenimento vengono tipizzate (vedi art. 1 comma 2) e la loro applicazione parametrata ai "principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio", ciò comportando anche la possibilità che su singole parti del territorio nazionale, insieme alla disciplina di carattere regionale di cui all'articolo 3, possa verificarsi un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento.

---

<sup>1</sup> Per una migliore intelligenza si allega la circolare del Ministro degli Interni nr. 15350/117(2)UffIII-Prot. Civ del 26. Marzo 2020

Le misure di cui all'articolo 1, possono essere adottate per periodi temporali predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020) e lo strumento normativo utilizzato rimane sempre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A differenza del precedente<sup>2</sup> il D.L. nr. 19 del 25 marzo 2020, in sintesi prevede:

- a) una più articolata disciplina del procedimento e delle interlocuzioni preventive all'adozione delle misure nel formale riconoscimento del ruolo del Comitato Tecnico scientifico, istituito con Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, art. 2, ad assumere le valutazioni tecnico-scientifiche e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità delle stesse;
- b) che sono fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed, in particolare, i DPCM dell'08,09,11 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla stessa data. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni;
- c) l'immediata pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in Gazzetta Ufficiale, poiché i decreti verranno comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e l'obbligo del Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) di riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate;
- d) all'art. 2 comma 1 un maggiore coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni del Governo nazionali sia per i provvedimenti istitutivi di misure che incidono sul territorio di appartenenza (sentito il Presidente della Regione) che su quelli a carattere nazionale. (sentito il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- e) all'articolo 3 – insieme alle previsioni procedurali di coinvolgimento di cui all'articolo 2, comma 1 – il riconoscimento alle Regioni di poteri ulteriori (da esercitare evidentemente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle competenze disegnate dal Titolo V della Costituzione) e limita, viceversa, quelli dei Comuni.
- f) un sistema sanzionatorio che supera lo strumento originariamente individuato nell'articolo 650 del codice penale, a favore di una differenziazione tra le violazioni "ordinarie" delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall'articolo 4, comma 7, all'arresto da 3 mesi a 18 mesi e all'ammenda da euro 500 ad euro 5.000;
- g) una soluzione alle questioni di diritto intertemporale che vengono affrontate dall'articolo 4, comma 8, a norma del quale "le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in

---

<sup>2</sup> D.L. nr. 6 del 23 febbraio 2020 convertito in L. 05.03.2020 nr. 13 ora abrogata ad eccezione degli art. 3 comma 6 bis e 4.

vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà<sup>3</sup>: con disposizione quindi che, riconoscendo la continuità di tipo di illecito, applica un principio di *favor rei*;

- h) clausole di riserva contenute nell'articolo 4, comma 1 quanto al rapporto tra illecito amministrativo ed eventuale fatto costituente reato, e nell'articolo 4, comma 6, quanto al rapporto tra articolo 260 Regio Decreto 1265/1934 ed eventuale fatto costituente "violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato"; inoltre il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude dunque la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo 438 c.p., consistente nella "diffusione di germi patogeni";
- i) che, nelle more dell'adozione dei DPCM, in casi di necessità e urgenza sopravvenute, le misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della salute.

Infatti, il 28 marzo 2020 il Ministro della Salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, ha emanato un'Ordinanza<sup>3</sup> che prevede ulteriori misure ed accorgimenti per chi entra nel territorio italiano. In particolare per il viaggiatore è previsto l'obbligo di consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, che provvede alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e ne vieta l'imbarco se manifestano una stato febbrile etc etc .

I contenuti dell'ordinanza, sono stati ripresi e ampliati nel DPCM del 10 Aprile 2020.

Con il DPCM dell'01.04.2020 è stata prorogata al 13 aprile c.a. l'efficacia dei DPCM dell'08,09,11, e 22,marzo 2020, (così come modificato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020)<sup>4</sup> e dell'Ordinanze del Ministero della salute del 22 e 28 marzo 2020.

L'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 01 aprile 2020, inoltre, modifica nuovamente la lett. d dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevedendo ulteriori restrizioni in materia di eventi e competizioni sportive sospendendo tout court le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo dalla data del 04 Aprile 2020

**Tale modifica, ancorchè gli impianti comunali siano in atto chiusi, si porta all'attenzione del Sig. Assessore allo Sport e del Sig. Dirigente del Servizio preposto.**

Con il **DPCM del 28 marzo 2020**, invece, è stato disposto l'anticipo, rispetto alla precedente scadenza prevista per maggio, delle somme previste per i Comuni a valere *sul fondo di solidarietà comunale*".

In aggiunta ai fondi sopra citati, quale ulteriore anticipo per i Comuni, sono state stanziati ulteriori somme con l' **Ordinanza della Protezione Civile nr. 658 del 29.03.2020**.

Per l'utilizzo di tali fondi il Governo ha previsto "*il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno soldi per fare la spesa*", la trasmissione delle somme avviene attraverso **buoni spesa e l'erogazione di generi** di prima necessità tramite la filiera del volontariato e delle associazioni di beneficenza.

All'interno dell'ordinanza della Protezione Civile figurano anche delle misure rafforzate per **favorire le donazioni** da parte di produttori e distributori.

---

<sup>3</sup> Che si allega e ai cui contenuti si fa rimando.

<sup>4</sup> Modifica all'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

**Il Settore Cittadinanza solidale si è già attivato al fine di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.**

Particolare attenzione merita, nel difficile contesto economico in cui ci troviamo, il **D.L. nr. 23 dell'08.04.2020**, denominato **decreto per la liquidità** delle imprese, che prevede prestiti a imprese a valere sul Fondo garanzia PMI che viene in sostanza rifinanziato dopo la precedente erogazione operata col decreto "cura Italia".

Viene prevista la corresponsione di prestiti fino a 25 mila euro, con garanzia gratuita e automatica del Fondo, per le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dal Coronavirus.

Viene prevista, altresì, la garanzia per la corresponsione di prestiti fino a 800.000 euro per partite IVA e PMI con ricavi fino a 3,2 miliardi.

All'art. 30 del medesimo decreto viene previsto che trova applicazione, al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID – 19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'art. 64 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Infine all'art. 36 sono previste proroghe ai termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrative e contabili e all'art. 37 proroghe per i termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza. Per quest'ultimo, in particolare viene stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

### **DPCM DEL 10 APRILE 2020**

Con decorrenza 14 aprile 2020 il Governo Nazionale, in linea con quanto stabilito con il D.L. 19/2020, il 10 aprile ha emanato un nuovo DPCM che di fatto riassume e contestualizza tutti i provvedimenti precedentemente adottati sancendone l'abrogazione.

Con tale provvedimento, in considerazione dei recenti dati statistici che danno in regressione la diffusione del virus ed ancorchè il Governo abbia comunque prolungato il Lockdown sino al 3 maggio 2020, è stata decisa la riapertura di diversi esercizi commerciali anche non di prima necessità che sono meglio identificati negli allegati al medesimo decreto. Di pari passo alla riapertura di alcuni esercizi, il DPCM introduce ulteriori misure di prevenzione (vedi allegato 5) al fine di evitare la ripresa galoppante dei contagi e che sono il preludio di quella che viene definita la fase 2.

Infatti gli esercizi commerciali dovranno osservare il mantenimento in tutte le attività del distanziamento sociale, dovranno garantire la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura.

Viene reso obbligatorio l'uso di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative laddove non sarà possibile osservare il distanziamento sociale e l'uso di guanti "usa e getta". Gli accessi agli esercizi commerciali, inoltre, dovranno avvenire scaglionati attraverso un ampliamento delle fasce orarie e consentendo l'entrata di una sola persona alla volta e massimo due operatori nei locali fino a 40 mq.

Per una migliore intelligenza dei provvedimenti di cui al decreto legge in argomento si allega la circolare esplicativa del Ministero degli interni **nr. 13350/117(2)/UffIII – Prot.Civ. di prot. del 14 aprile 2020 unitamente al DPCM del 10. Aprile 2020, ai cui contenuti si fa rimando**, che di fatto costituisce una sorta di T.U. delle misure già vigenti, in relazione alle quali **si ritiene sufficiente, per le articolazioni interne all'Ente, ribadire le disposizioni assunte dallo scrivente con le precedenti note.**

Viene, infine, stabilito che:

- l'esecuzione ed il monitoraggio delle misure previste spetta al Sig. Prefetto territorialmente competente, che si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
- **le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020**
- **dalla data di efficacia cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.**
- si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, **relativamente a specifiche aree del territorio regionale.**
- **le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Anche il Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, tenendo conto delle richieste dei Presidenti della Regione Sicilia e Sardegna di prorogare le misure limitative dei servizi di trasporto nelle rispettive regioni contenute nei precedenti decreti, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lettera ff del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ha emanato **il decreto nr. 153 del 12.04.2020 che si allega e ai cui contenuti si fa rimando.**

Anche il Governo Regionale, in considerazione che la situazione epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un'inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ha ritenuto di uniformare, prudentemente e proporzionalmente, le misure urgenti di contenimento già adottate nell'Isola con le attuali disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;

Ma prima di entrare nel merito della Ordinanza nr. 17 si reputa opportuno fare un breve excursus sulle precedenti ordinanze contingibili e urgenti della Regione Sicilia che hanno perso efficacia.

**L'Ordinanza Contingibile e Urgente nr. 13 dell' 01.04.2020 (validità dal 02.04.2020 al 15.04.2020) in sintesi:**

- a) **stabiliva il limite** alle uscite per gli acquisti essenziali, ad una al giorno e per un solo componente del nucleo familiare, ad eccezione di quelle per i farmaci;
- b) **stabiliva il divieto** di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, comprese le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore;
- c) **consentiva** invece, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, a svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;
- d) **consentiva** gli spostamenti con l'animale d'affezione, per le sue esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della propria abitazione.
- e) **Rimanevano** ferme le disposizioni e gli effetti di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza nr. 6 del

19.03.2020.

**L'Ordinanza Contingibile e Urgente nr. 14 del 03.04.2020 (validità dal 04.04.2020 al 13.04.2020) in sintesi:**

- a) **recepiva** il DPCM dell'01.04.2020 e, per l'effetto, abroga tutte le precedenti Ordinanze Regionali ad eccezione della nr. 5, nr. 7 (con la sola esclusione dell'art. 3 comma 5 che è abrogato) e nr. 10 del 23.03.2020;
- b) **riproponeva** le misure assunte con l'Ordinanza nr. 13 fatta eccezione per quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.
- c) **introduceva** la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- d) **vietava** nelle rivendite di tabacchi l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- e) **ribadiva che** nei mezzi di trasporto pubblico urbano l'accesso ai passeggeri è consentito nella misura del 40% dei posti omologati.

**L'Ordinanza Contingibile e Urgente nr. 15 dell'08.04.2020 (validità dal 10 aprile 2020 al 13 aprile 2020) in sintesi:**

- a) **introduceva** l'uso agli operatori degli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari l'uso costante di mascherina, l'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, il frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. L'uso della mascherina per coprire naso e bocca, o con altro adeguato accessorio, diventa obbligatorio in ogni luogo quando non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra le persone;
- b) **inibiva** l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;
- c) **ribadiva** l'interdizione alla fruizione parchi, aree di gioco, ville, boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico;
- d) **permaneva** il divieto di gite fuori porta e di spostamento nelle seconde case verso luoghi di villeggiatura;
- e) **estendeva** la chiusura domenicale e nei giorni festivi, **anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci e per i prodotti editoriali.**
- f) **Altro.**

**L'Ordinanza nr. 16 dell'11.04.2020 (validità dal 14 aprile al 3 maggio 2020) in sintesi:**

- a) **prorogava fino al 03 maggio 2020** l'efficacia delle disposizioni di cui alle Ordinanze Contingibili e urgenti -- n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e l'articolo 3 della Ordinanza Contingibile e Urgente n°14 del 3 aprile 2020;
- b) **stabilisce** con gli art. 3,4,5,6, ai cui contenuti si fa rimando, le misure integrative al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 10 aprile 2020, in linea di massima, già previste nei precedenti provvedimenti.

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE REGIONE SICILIA NR. 17 DEL 18.04.2020**

**Con l'Ordinanza nr. 17 del 18.04.2020 l'ordinanza nr. 16 cessa di avere efficacia dalla mezzanotte del 18.04.2020.**

**Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al D.P.C.M. del 10.04.2020 .**

**Per quanto attiene le limitazioni d'ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto nr. 153 del 12.04.2020 e sue eventuali modificazioni e integrazioni.**

**All'art. 2 si prevede che:**

- a) *nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi e che lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.*
- b) *Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'art. 4 e relativi allegati dell'Ordinanza nr. 5 del 13 marzo 2020.*

**Al riguardo si dispone che il Sig. Dirigente del Servizio del Controllo Amministrativo e giuridico delle Società partecipate compulsi i vertici della Società AMAT S.p.A per l'integrale applicazione del punto a del presente articolo.**

**All'art. 3 si prevede che:** *È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.*

*Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.*

*È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.*

*Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.*

**Al riguardo si dispone che il Sig. Capo di Gabinetto porti a conoscenza dell'introduzione del presente articolo all'Associazione di cittadini che gestiscono gli "Orti urbani" che recentemente avevano compulsato lo Scrivente in merito.**

**All'art. 4 si prevede che:** *è consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria abitazione.*

**All'art. 5 si prevede che:** *gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.*

**All'art. 7 si prevede:** *la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1 maggio. E' fatta eccezione per le farmacie e le edicole. E' tuttavia consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.*

**All'art. 8 si prevede che :** *è consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.*

*L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.*

**Per quanto concerne gli artt. 4,5,7, il Sig. Comandante della P.M., nel prendere atto delle modifiche intervenute, vorrà predisporre adeguati servizi di controllo finalizzate all'osservanza. Per quanto concerne il punto 8 il Capo Area della Pianificazione, competente per la gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale, vorrà assumere di concerto con il Sig. Comandante le iniziative correlate all'applicazione del citato art. 8.**

*All'art. 9 si prevede che: ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:*

*a) registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it), compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;*

*b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione.*

*I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.*

*I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.*

*Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.*

**Al riguardo si dispone che il Sig. Dirigente del Servizio Protezione civile ponga in essere gli opportuni raccordi con le autorità competenti e l'Azienda Sanitaria, affinché i rispettivi database si interfaccino e si completino in considerazione dell'eventualità che alcuni soggetti diano comunicazione del loro arrivo ad un solo Ente.**

*All'art. 10 si prevede che: I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:*

*a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;*

*b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;*

*c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.*



*Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.*

*Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).*

**All'art. 11 si prevede che:** *Sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie:*

*a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;*

*b) appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;*

*c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;*

*d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;*

*e) il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell'Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus.*

*Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l'attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.*

**All'Art. 12 si prevede che:** *Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.*

*I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: [lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it](mailto:lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it). Entro le 24 ore successive all'invio della dichiarazione, il modello verrà restituito alla mail di provenienza con il "visto" di autorizzazione. Esso dovrà essere esibito all'atto dell'imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione verrà inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.*

*Le dichiarazioni di cui al comma che precede dovranno pervenire al Dipartimento di Protezione Civile a partire dal giorno 20 aprile 2020. I relativi controlli saranno previsti dalla prima corsa del giorno 22 aprile 2020.*

*Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune.*

*Il personale medico impegnato nello svolgimento dei suddetti controlli, i cui costi sono a valere sulla contabilità emergenziale, è posto nella disponibilità dei turni di sorveglianza organizzati dalla ASP. Gli effetti delle assunzioni del personale sanitario hanno efficacia fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale.*

*Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l'isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, co. 1 lett. b).*

**Al riguardo si dispone che il Sig. Dirigente del Servizio Protezione civile ponga in essere gli opportuni raccordi con le autorità competenti e l'Azienda Sanitaria, per ricevere le dichiarazioni di cui al 2 punto del presente articolo nel caso in cui il Comune di Residenza sia Palermo;**

**All'art. 13 si prevede che:** Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n°2 del 26.02.2020.

Infine si comunica che **con circolare nr. 2/2020 del 01.04.2020** il Ministro della Pubblica Amministrazione ha fornito orientamenti applicativi alle Amministrazioni, con riferimento alle misure di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa agile.

**Il Sig. Segretario Generale al riguardo, oltre quanto già fatto, vorrà assumere ove necessario eventuali ulteriori iniziative sul rispetto degli orientamenti applicativi in essa contenuti assicurandone un'omogenea e corretta applicazione da parte degli uffici dell'Ente.**

**Si dispone** inoltre che il Sig. Dirigente del Servizio del Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate trasmetta copia della presente a tutte le **Società a controllo pubblico ed agli Enti vigilati del Comune di Palermo** con incarico, per quelle applicabili, di monitorarne l'esecuzione impartendo, di concerto con il Sig. Segretario Generale, eventuali ulteriori disposizioni ove necessarie.

**Si dispone, altresì, al Sig. Dirigente del Servizio Protezione Civile di aggiornare la scheda di sintesi normativa riportata sul sito istituzionale con le disposizioni di cui in oggetto.**

**La disposizione che oggi si dirama integra quelle già emanate dallo scrivente con note nr. 175765 di prot. del 28.02.2020 nr. 196034 di prot. del 06.03.2020 e nr. 210081 di prot. del 13.03.2020, nr. 222244 di prot. del 24.03.2020 e nr. 222285 del 24.03.2020 le cui disposizioni si intendono confermate per gli aspetti compatibili con quanto stabilito nella presente.**

Il Sindaco  
Leoluca Orlando